FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO COMMERCIALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A104549 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 7090

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini e Codice Fiscale n. 03310710409

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede: 47923 Rimini (RN) - Via XX Settembre, 63 - Tel . 0541.315811, e-mail: info@bancamalatestiana.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto e rappresentato da cambiali, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Gli effetti (crediti cartolari) da scontare, possono riferirsi sia a crediti commerciali sia a rapporti fra privati.
L'operazione di sconto si sostanzia in una particolare forma di sovvenzione combinata con la cessione SBF di un credito non scaduto verso terzi.

La funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ossia mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato.
Per ottenere ciò, il cliente deve presentare una richiesta di affidamento: la concessione dello sconto e le eventuali proroghe, vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.

Gli affidamenti/linee di credito che può chiedere il cliente si suddividono in:

- affidamento per sconto occasionale, concesso per la presentazione di effetti "una tantum", richiedendo di volta in volta un affidamento per il totale dei documenti da scontare ("sconto una tantum");
- castelletto ("castelletto di sconto"), nell'ambito del quale è possibile effettuare più presentazioni, salvo il ripristino della provvista - il totale utilizzato non può superare il totale accordato, chiedendo una linea di credito specifica a revoca per poter presentare i documenti allo sconto fino all'importo massimo del credito concesso.

Tra i principali rischi, si evidenzia:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- l'obbligo di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato;
- la revoca dell'affidamento su disposizione della Banca, a fronte dell'uso non corretto dello stesso e/o a fatti che incidano negativamente sulla situazione personale, patrimoniale, finanziaria, od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Tasso sconto effetti	fino a 270 giorni: 8,25% oltre: 9%
Tasso per presentazioni oltre il limite del castelletto	

SPESE

Diritto Minimo Interessi di Sconto	€ 0,00

SPESE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO

Spese di istruttoria pratica - apertura, rinnovo, variazione linea di credito (escluse spese visure ipocatastali)	fino a € 20.000 : 0,25% minimo € 75 fino a € 40.000 : 0,25% minimo € 125 oltre € 40.000 : 0,25% minimo € 200

GIORNI

Valuta accredito netto ricavo sconto	1 giorno calendario

ALTRO

Liquidazione interessi	Unica soluzione in via anticipata all'effettuazione dell'operazione di sconto

SPESE

COMMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI

Di seguito sono elencate le principali voci.
Per completezza delle informazioni circa le spese, commissioni, la decorrenza delle valute, connesse al servizio di incasso degli effetti e documenti, si rinvia ai fogli informativi relativi allo specifico servizio presenti nella sezione Servizi > Incasso > Effetti e Altri Documenti.

Accettazione distinta effetti - Trattabili con spese	0,1%	Minimo: € 3,00	Massimo: € 30,00	
Diritti di brevità effetti Fuori Piazza - Trattabili con spese	€ 6,00			
Diritti di brevità effetti Su Piazza - Trattabili con spese	€ 6,00			
Incasso effetti Fuori Piazza	€ 7,00			
Incasso effetti Su Piazza	€ 4,15			
Insoluto effetti Fuori Piazza	0,5%	Minimo: € 5,00	Massimo: € 8,00	
Insoluto effetti Su Piazza	0,5%	Minimo: € 5,00	Massimo: € 8,00	
Insoluto e protestato effetti Fuori Piazza	1,5%	Minimo: € 6,00	Massimo: € 15,00	
Insoluto e protestato effetti Su Piazza	1,5%	Minimo: € 6,00	Massimo: € 15,00	
Richiamo effetti Fuori Piazza	€ 8,00			
Richiamo effetti Su Piazza	€ 2,50			
Proroga effetti Su Piazza	0,2%	Minimo: € 10,00	Massimo: € 50,00	
Proroga effetti Fuori Piazza	0,2%	Minimo: € 10,00	Massimo: € 50,00	
Richiesta esito/pagato Su Piazza	€ 2,07			
Richiesta esito/pagato Fuori Piazza	€ 2,07			

GIORNI

Accredito effetti Fuori Piazza a scadenza	12 giorni calendario
Accredito effetti Fuori Piazza a vista	17 giorni calendario

Accredito effetti Su Piazza a scadenza	8 giorni calendario
Accredito effetti Su Piazza a vista	13 giorni calendario
Brevità effetti Fuori Piazza	5 giorni calendario
Brevità effetti Su Piazza	5 giorni calendario
Effetti insoluti a scadenza	In giornata
Effetti insoluti a vista	In giornata

ALTRE SPESE	
Informativa precontrattuale	€ 0,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Trasparenza documentazione periodica (liquidazione trimestrale ex art. 119 D. Lgs. 385)	TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA: € 0,60 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza modifica unilaterale delle condizioni (ex artt. 118 Tub e 126 sexies d.l. 11/2010)	TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca potrà esercitare la facoltà di recesso dall'affidamento in qualsiasi momento, indipendentemente dalla data di scadenza e/o di esigibilità dei titoli/documenti rappresentativi dei crediti; nel caso di recesso o chiusura dell'affidamento. La Banca, ferma restando ogni altra azione nascente dai titoli/documenti presentati dal Cliente, avrà diritto di esigere da quest'ultimo la restituzione delle somme anticipate, anche per la parte rappresentata da titoli scaduti, ma di cui non si conosce l'esito, e da titoli non ancora scaduti, nonché degli interessi e delle spese, non avendo peraltro contestuale obbligo di restituzione dei titoli/documenti oggetto del rapporto.

Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento l'immediato recesso da questo contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell'adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a:
Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa
Ufficio Reclami
Via XX Settembre, 63 - 47923 Rimini
Fax: 0541/315990
E-mail ufficio.reclami@bancamalatestiana.it
PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto esegue poi il pagamento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 121 D.Lgs. 385/93).
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto esegue poi il pagamento.
Valuta	Data di inizio decorrenza degli interessi.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 121 D.Lgs. 385/93).
Assegni/Effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità giuridica della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni/Effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
RID ordinario - veloce	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
Ri.Ba.	Ricevuta bancaria elettronica emessa su disposizione di un creditore per incassare un credito.
M.AV.	Avviso cartaceo contenente l'invito ad un debitore di pagare una certa somma presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore.
Bollettino bancario *"Freccia"*	Modulo standard di bollettino bancario, solitamente precompilato fornito dal creditore, che consente al debitore di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.
Check Truncation	(troncamento del controllo assegni) - Procedura tramite la quale viene eliminata la trasmissione cartacea tra le banche degli assegni bancari di importo inferiore al limite di Euro 3.000,00 e circolari di qualsiasi importo. Quando gli assegni versati presso una banca rientrano negli importi sopra indicati, la stessa non li trasmette in cartaceo all'istituto trattario o emittente (cioè la banca tenuta a pagare l'assegno), ma li trattiene presso di sé trasmettendo alla trattaria solo un messaggio telematico contenente i dati descrittivi e contabili dell'assegno stesso.
Brevità	Presentazione all'incasso di effetti cambiari aventi scadenza ravvicinata alla data di presentazione (cc.dd. "scadenza bruciante").
Termine di disponibilità	Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto; le procedure introdotte sui circuiti interbancari per l'incasso degli assegni e delle disposizioni RI.BA e RID, prevedono limiti temporali per la maturazione della presunzione di pagato; tali termini sono validi esclusivamente per le banche aderenti alle medesime procedure.
Stornabilità	Sono i termini oltre i quali la banca negoziatrice – mandataria all'incasso di assegni o di altri strumenti di pagamento – non può procedere al riaddebito sul conto corrente di eventuali titoli resi insoluti, senza l'eventuale consenso del correntista. La Banca trattaria, emittente o domiciliataria, scaduti i termini, mantiene comunque il diritto - ove ne ricorrano i presupposti - di agire direttamente nei confronti della clientela per il recupero dell'importo dei titoli e/o dei crediti indebitamente pagati.
Richieste di esito	Richieste relative al pagamento di assegni/effetti inviati all'incasso.
Richiamo di effetti	Ordine che il cliente dà alla propria Banca di restituire un effetto precedentemente affidatole per l'incasso; ciò annulla la disposizione presentata alla Banca ed ha effetto se effettuata in data antecedente alla scadenza dell'effetto o antecedente l'inoltro della disposizione alla Banca del debitore.
Insoluto	Credito (rappresentato da effetto cambiario, RIBA, RID) per il quale la Banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato.
Banca presentatrice	Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.

Banca domiciliataria	Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 121 D.Lgs. 385/93).
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.
Scadenza convenzionale	Per scadenza convenzionale si intende la giornata di scadenza prefissata o, se non lavorativa, la giornata lavorativa successiva.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Cut off	Orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.